



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **8421/PROD.COMM**

Al Comune di

riferimento: **pr. 10978/ut 921 dd. 24/03/09**

allegato

Trieste, **7 aprile 2009**

oggetto: **Concentrazioni – approfondimenti**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto un chiarimento sul significato da attribuirsi a specifiche disposizioni del DPRReg 069/2007 (*Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita*), e precisamente a quelle di cui agli articoli:

a) 12, comma 3: *<<E' sempre autorizzato l'ampliamento oltre i metri quadrati 400 e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico e al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge. Trova applicazione l'articolo 14, comma 3.>>.*

b) 14, comma 1: *<<Ai sensi degli articoli 12, comma 3, lettera a), e 15, comma 3, lettera a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del comune dove viene realizzata la suddetta concentrazione.>>.*

Preliminarmente, si precisa che il riportato articolo 14, comma 1, non dispone affatto una deroga contingente, in relazione alla fattispecie disciplinata, ma puntualizza ulteriormente la definizione di concentrazione, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento, chiarendo che può riguardare anche settori merceologici differenti, ma che, in ogni caso, gli esercizi da concentrarsi, oltre ad essere effettivamente attivati (ossia, concretamente operativi), devono appartenere allo stesso bacino sovracomunale.

Il citato articolo 2, comma 1, lettera d), contiene la definizione dell'istituto *de quo*, intendendosi per *<<concentrazione in una media o grande struttura: l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima>>*; esaminiamo tale disposizione.

I preesistenti esercizi da concentrare *<<in una media o grande struttura>>* possono anche consistere in esercizi di vicinato ovvero in medie strutture, sia minori, che maggiori; la

concentrazione è finalizzata tanto all'apertura, quanto all'ampliamento della struttura commerciale e sia l'apertura, sia l'ampliamento, però oltre il 50 per cento della superficie originaria, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione; analogamente, l'aggiunta di settore merceologico determina il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo correlato al settore aggiunto.

Tutte le fattispecie di rilascio di nuove autorizzazioni per medie strutture maggiori devono avvenire nel rispetto dei limiti massimi come risultanti dall'allegato B del DPRReg 069/2007; a tale regola può derogarsi nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, sopra riportato: l'ipotesi riguarda, in via tassativa, l'**ampliamento** per concentrazione, anche oltre il 50 per cento della superficie originaria (il che, come regola generale, comporterebbe il rilascio di un nuovo titolo), attinente esercizi dello stesso settore merceologico (pure esercizi di vicinato o medie strutture minori – vedi sopra) e dello stesso bacino sovracomunale.

Viceversa, l'**apertura ex novo** delle medie strutture maggiori, sia pure per concentrazione di esercizi di vicinato o di medie strutture minori, deve avvenire nel rispetto dei limiti contingenti correlati ai singoli settori merceologici, non sussistendo nella normativa una disposizione analoga a quella di cui all'esaminato articolo 12, comma 3.

Per quanto concerne, infine, la possibilità di fissare nei regolamenti comunali specifici limiti di natura temporale o relativi ad una superficie minima da concentrarsi, si sottolinea una volta di più che detti regolamenti non possono conformare l'attività economica privata in maniera autoritativa, imponendo obblighi e modalità d'esercizio che la fonte primaria non legittima.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento:* dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

*Responsabile dell'istruttoria:* Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)